

COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini n. 15

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA, ATTRAVERSO LA COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO, DELLE FUNZIONI CATASTALI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, LETT. B, DEL DPCM 14 GIUGNO 2007 (OPZIONE DI 2° LIVELLO).

L'anno **duemilaotto**, il giorno **ventuno** del mese di **gennaio** presso la sede della Comunità Montana del Frignano, sono intervenuti i Sigg.ri:

- **MAURO BAZZANI**, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile del Settore Attività Produttive e Lavori Pubblici della **Comunità Montana del Frignano** (giusta deliberazione C.C. n. 26 del 26/09/2007);
- **ALESSANDRO CORSINI**, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile dell'Area Gestione del Territorio - Attività Produttive del **Comune di Fanano** (giusta deliberazione C.C. n. 32 del 29/09/2007);
- **PIER GIORGIO SERAFINI**, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico del **Comune di Fiumalbo** (giusta deliberazione C.C. n. 41 del 24/09/2007);
- **GIULIANO TAZZIOLI**, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile del III° Settore "Tecnico" del **Comune di Lama Mocogno** (giusta deliberazione C.C. n. 46 del 28/09/2007);
- **LUCIANO BECCATI**, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del **Comune di Montecreto** (giusta deliberazione C.C. n. 19 del 28/09/2007);
- **ROMANO CANOVI**, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del **Comune di Pavullo nel Frignano** (giusta deliberazione C.C. n. 59 del 27/09/2007);
- **ENRICO BERNARDI**, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del **Comune di Pievepelago** (giusta deliberazione C.C. n. 30 del 28/09/2007);
- **GIAN LUCA GIULLARI**, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile del Servizio Edilizia - Urbanistica - SUAP - Ambiente - Commercio del **Comune di Polinago** (giusta deliberazione C.C. n. 34 del 27/09/2007);
- **EMILIANO PIGHETTI**, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Gestione del Patrimonio - Urbanistica ed Edilizia del **Comune di Riolunato** (giusta delibera C.C. n. 25 del 22/09/2007);
- **ARIANNA GUBERTINI**, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali - Attività Produttive del

Comune di Serramazzoni (giusta deliberazione C.C. n. 68 del 25/09/2007);

- **MARCO BONUCCHI**, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del **Comune di Sestola**, (giusta deliberazione C.C. n. 56 del 27/09/2007);

PREMESSO CHE:

- l'art. 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione dei Comuni stessi al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato dall'art. 65 dello stesso Decreto Legislativo 112/1998 in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali, dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività;
- a norma delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono esercitare direttamente, anche in forma associata o attraverso le Comunità Montane, le funzioni catastali loro attribuite dal precitato art. 66, D.Lgs. 112/1998, e successive modificazioni ed integrazioni;
- al riguardo l'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 14/06/2007, ha ribadito la possibilità per i Comuni di assumere la gestione delle funzioni catastali conferite attraverso la Comunità Montana di appartenenza, stabilendo altresì la facoltà di scegliere fra tre distinte opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine progressivo di complessità, cosiddette a,b,c, e prescindendo in proposito dai requisiti dimensionali effettivamente raggiunti;
- i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo n/F., Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola intendono assumere in proprio attraverso la Comunità Montana del Frignano, di cui fanno parte, la gestione e l'esercizio diretto e completo delle funzioni catastali di cui all'opzione di 2° livello, così come è dettagliate all'art. 3, comma 2, lett. B), D.P.C.M. 14/06/2007;
- ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico Enti Locali", al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- ai fini della gestione delle funzioni esposte è necessario stipulare apposita convenzione;

Tutto ciò premesso,

tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: Oggetto

- 1) La presente convenzione ha per oggetto l'esercizio - da parte dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo n/F., Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola attraverso la Comunità Montana del Frignano - delle funzioni catastali di cui al successivo art. 3, così come previsto dal D.P.C.M. 14/06/2007.
- 2) I Comuni, sulla base di quanto disposto dall'art. 10 - comma 2 del DPCM 14/06/2007, individuano nella Comunità Montana del Frignano l'ente destinatario delle risorse di cui all'art.11 del citato DPCM 14/06/2007.

Art. 2: Finalità

- 1) La gestione associata delle funzioni catastali di cui all'art. 3 della presente convenzione, risponde all'intento dei Comuni di garantire un servizio economico, efficace ed efficiente a beneficio delle rispettive comunità locali.
- 2) L'organizzazione e l'esercizio in forma associata delle funzioni catastali attraverso la Comunità Montana devono essere concretamente ispirati ed improntati ai principi di efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo criteri di professionalità e responsabilità.

Art. 3: Funzioni

- 1) La gestione catastale associata assicura l'esercizio delle funzioni corrispondenti a quelle menzionate **all'art. 3, comma 2, lett. b), D.P.C.M. 14/06/2007**, con la decorrenza di cui al successivo art. 7, come di seguito elencate:
 - consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
 - certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
 - aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
 - riscossioni erariali per i servizi catastali;
 - verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
 - confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del territorio per la definizione dell'aggiornamento del Catasto fabbricati;
 - verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
 - verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni;

Art. 4: Modalità organizzative della gestione

- 1) Il modello organizzativo prescelto che verrà adottato per la costituzione del Polo catastale sarà così articolato:
 - a) un "Front-office" presso il quale viene svolta l'attività di sportello e di interfaccia con l'utente per rilascio e certificazione visure, accettazione documenti tecnici di aggiornamento ecc.
 - b) un "Back-office" per le attività di gestione degli atti e di aggiornamento della banca dati cartacea ed informatica del Catasto Terreni e del Catasto Urbano da sottoporre alla verifica dell'agenzia del territorio competente, situato presso l'attuale sportello decentrato;
 - c) un "archivio" per la gestione dei documenti cartacei conservati presso il Polo;
- 2) Gli enti associati concordano nel ritenere che dovrà essere privilegiato e incentivato l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli enti, in particolare sarà fatto stretto riferimento all'organizzazione dello sportello decentrato esistente presso il Comune di Pavullo, opportunamente implementato al fine di far fronte alle funzioni catastali previste dall'opzione B), come sopra specificate. Nella stessa dotazione organica rientreranno i dipendenti eventualmente trasferiti o distaccati dall'Agenzia del Territorio.
- 3) Il Polo catastale avrà sede presso l'attuale sportello decentrato del Comune di Pavullo, che viene individuato quale referente tecnico-operativo, e utilizzerà le dotazioni tecniche, informatiche e strumentali in uso presso lo stesso.
- 4) Apposito progetto organizzativo sarà puntualmente definito non appena noti i trasferimenti di risorse umane e finanziarie comunicati dall'Agenzia del Territorio. Tale progetto verrà sottoposto all'approvazione delle Giunte dei Comuni convenzionati.
- 5) Gli altri Comuni potranno scegliere in modo autonomo se aprire sul proprio territorio una "unità di consultazione" per le procedure di visura e consultazione della banca dati catastale.

Art. 5: Forme di consultazione

- 1) E' istituita la Conferenza dei Sindaci, organo composto dai Sindaci dei Comuni convenzionati e presieduta e convocata dal Presidente della Comunità Montana del Frignano, che ne fa parte di diritto.
- 2) La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) La Conferenza dei Sindaci:

- delibera il programma annuale delle attività da svolgere - di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
 - vigila sull'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.
- 4) Quale supporto e articolazione della Conferenza dei Sindaci viene istituito un organismo ristretto tecnico-politico al quale assegnare compiti di programmazione generale, indirizzo, monitoraggio e controllo strategico, al fine di garantire la rispondenza e la coerenza della gestione associata alle finalità e agli obiettivi di ordine generale.
 - 5) Viene, altresì, istituito un organismo tecnico-consultivo formato da un referente tecnico per ogni Comune, con funzioni propositive e di verifica delle attività da svolgersi.

Art. 6: Rapporti finanziari

- 1) Per il funzionamento dell'ufficio di gestione associata, gli Enti stipulanti la presente convenzione si impegnano a stanziare annualmente nel proprio bilancio di previsione le somme di rispettiva competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa deliberate dalla Conferenza dei Sindaci, di cui al precedente art. 5.
- 2) Le spese totali per il funzionamento del Polo catastale attengono in particolare alle spese di personale, per le utenze e la gestione dei locali, nonché i costi relativi alle attrezzature tecnologiche in uso del servizio. Dal totale delle spese così definito andranno detratte le risorse di cui all'art. 11 del DPCM del 14/06/2007 e le ulteriori risorse che verranno attribuite dallo Stato e dalla Regione in attuazione del Programma di riordino territoriale a sostegno delle forme associative.
- 3) Gli oneri finanziari di competenza di ciascun Comune sono ripartiti tra i Comuni medesimi in misura proporzionale ai rispettivi dati di consistenza catastale. Tali dati, elaborati dall'Agenzia del Territorio sulla base del criterio previsto dall'art. 6 - comma 3 del Protocollo d'Intesa tra l'ANCI e l'Agenzia del territorio, sono calcolati sulla base della seguente formula:

$$[(\text{numero delle unità immobiliari urbane} \times 50) + (\text{numero di abitanti} \times 40) + (\text{numero delle particelle catasto terreni} \times 10)] / 100$$
I dati di riferimento risultano essere i seguenti:

COMUNE	POPOLAZIONE	PARTICELLE CATASTO TERRENI	UNITÁ IMMOBILIARI URBANE	PARAMETRO DI CONSISTENZA
Fanano	3.008	18.675	7.176	6.659
Fiumalbo	1.304	5.909	4.797	3.511
Lama Mocogno	3.007	16.664	6.801	6.270
Montecreto	935	9.882	3.504	3.114
Pavullo nel Frignano	16.242	35.148	20.988	20.506
Pievepelago	2.230	9.492	5.844	4.763
Polinago	1.830	13.307	3.565	3.845
Riolunato	733	8.915	2.056	2.213
Serramazzoni	7.796	19.687	11.930	11.052
Sestola	2.637	12.727	8.090	6.373
TOTALE	39.722			68.305

- 4) Sulla base della proiezione dell'ipotesi dei costi da sostenersi relativamente all'opzione B), tenuto conto delle risorse riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 11 del DPCM 14/06/2007, delle ulteriori risorse che verranno assegnate alla Comunità Montana ai sensi della L.R. n. 11/2001 relativamente alle gestioni associate, nonché del contenimento della spesa derivante dall'utilizzo dello sportello decentrato già esistente, rimane a carico dei Comuni una spesa complessiva di €58.000,00 da ripartirsi, sulla base delle percentuali come sopra determinate, nel modo seguente:

COMUNE	PARAMETRO DI CONSISTENZA	% RIPARTIZIONE	COSTO ANNUO PER COMUNE
Fanano	6.659	9,75%	€ 5.655,00
Fiumalbo	3.511	5,14%	€ 2.981,20
Lama Mocogno	6.270	9,18%	€ 5.324,40
Montecreto	3.114	4,56%	€ 2.644,80
Pavullo nel Frignano	20.506	30,02%	€ 17.411,60
Pievepelago	4.763	6,97%	€ 4.042,60
Polinago	3.845	5,63%	€ 3.265,40
Riolunato	2.213	3,24%	€ 1.879,20
Serramazzoni	11.052	16,18%	€ 9.384,40
Sestola	6.373	9,33%	€ 5.411,40
TOTALE	68.305		€ 58.000,00

- 5) Tali spese verranno rimborsate dai Comuni a seguito della rendicontazione di spesa che verrà presentata dalla Comunità Montana con cadenza annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

- 6) La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione correlate ai contenuti della presente convenzione.

Art. 7: Durata

- 1) Gli effetti della presente convenzione decorreranno dalla data di effettiva attivazione del servizio (in via presunta dal 01/07/2008).
- 2) Il termine finale della presente convenzione è fissato alla medesima data in cui cesseranno gli effetti della convenzione – avente durata decennale – che sarà stipulata tra la Comunità Montana e l'Agenzia del Territorio a norma delle disposizioni di cui all'art. 2, D.P.C.M. 14/06/2007, concernente la definizione della gestione delle funzioni catastali assegnate nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale
- 3) Alla scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante adozione di specifici atti deliberativi da parte degli Enti convenzionati.

Art. 8: Recesso

- 1) E' possibile recedere dalla presente convenzione, con adozione di specifico atto consiliare, qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato la costituzione e ne giustificano la sussistenza.
- 2) L'atto sopra specificato dovrà essere adottato e formalmente comunicato agli altri Enti convenzionati entro il 31 ottobre, e produrrà i propri effetti a decorrere dall'anno successivo.
- 3) L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
- 4) Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

Art. 9: Scioglimento della convenzione

- 1) La presente convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti gli Enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.
- 2) Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 3) Di comune accordo sarà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente convenzione.
- 4) In caso di mancato accordo, la Conferenza dei Sindaci procederà a maggioranza.

Art. 10: Disposizioni di rinvio

- 1) Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile, ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle

specifiche disposizioni di legge vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art. 11: Esenzione per bollo e registrazione

- 1) Per gli adempimenti inerenti il bollo e la registrazione del presente atto, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B), art. 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. la COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO

F.to: Mauro Bazzani

p. IL COMUNE DI FANANO

F.to: Alessandro Corsini

p. IL COMUNE DI FIUMALBO

F.to: Pier Giorgio Serafini

p. IL COMUNE DI LAMA MOCOGLIO

F.to: Giuliano Tazzioli

p. IL COMUNE DI MONTECRETO

F.to: Luciano Beccati

p. il COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

F.to: Romano Canovi

p. il COMUNE DI PIEVEPELAGO

F.to: Enrico Bernardi

p. IL COMUNE DI POLINAGO

F.to: Gian Luca Giullari

p. il COMUNE DI RIOLUNATO

F.to: Emiliano Pighetti

p. IL COMUNE DI SESTOLA

F.to: Marco Bonucchi